

Numero FAQ: 23-009

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 23-15 / Impianti di trasporto

Cifra, Capoverso: [5.1, capoverso 3](#)

Tema: Scale mobili e marciapiedi mobili - velocità ridotta

Data della decisione: 20.03.2018

Domanda:

Quando viene richiesto dall'AICAA il requisito di una funzione della velocità ridotta?

Come è definita la funzione della velocità ridotta?

Estratto dalla SN EN 115-1, cifra 3.1.27:

Funzionalità operativa

Modo in cui la scala mobile / marciapiede mobile può essere fermata o messa in funzione priva di condizioni di carico con una velocità inferiore alla velocità nominale.

Una funzione della velocità ridotta non è definita nella norma e non può quindi essere presente in modo normato nella scala mobile (modalità di risparmio energetico).

Risposta comitato PA:

La cifra 5.1, capoverso 3 non richiede obbligatoriamente da parte della protezione antincendio una funzione della velocità ridotta.

Se non è disponibile alcuna funzione di velocità ridotta oppure il funzionamento dell'impianto in velocità ridotta non è possibile, le scale mobili e i marciapiedi mobili devono proseguire con la velocità normale. Questo soprattutto dove vengono trasportati carrelli per i bagagli e per gli acquisti.

Definizione della velocità ridotta secondo l'AICAA: per velocità ridotta si intende una velocità inferiore rispetto alla velocità normale.

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica